



AMGAS S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

AGGIORNATO A MARZO 2024

INDICE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	7
1.1 Il Modello di responsabilità da reato degli Enti	7
1.2 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato dell’Ente	8
1.3 Le sanzioni applicabili.....	15
1.4 Responsabilità della Società e vicende modificative.....	17
1.5 L’adozione del Modello Organizzativo quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato	18
1.6 Il D.lgs. 231/2001 e il fenomeno corruttivo ex L. 190/2012.....	19
1.7 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	21
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREDISPOSTO DA AMGAS S.r.l.	23
2.1 La Società.....	23
2.2 Il Modello di <i>Governance</i> e la Struttura Organizzativa di AMGAS S.r.l.	24
2.3 Descrizione del Sistema di deleghe e procure ed individuazione dei soggetti “apicali”.....	29
2.4 Destinatari del Modello	29
2.5 Adozione ed attuazione del Modello.....	30
3. APPROCCIO METODOLOGICO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	31
3.1 Finalità del Modello	31
3.2 Costruzione del Modello	32
3.3 Struttura del Modello.....	35
3.4 Identificazione delle aree della Società a rischio reato (Risk Assessment) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (Gap Analysis)	36
3.4.1 Profili Antiriciclaggio a carico delle partecipate pubbliche.....	40
3.4.2 Le misure di prevenzione Antimafia e i punti di contatto con il D.Lgs. 231/2001	42

3.5 Il Codice Etico	43
3.6 Sistema disciplinare.....	43
3.7 La tutela del Whistleblower.....	44
3.8 Linee guida per la gestione del conflitto di interesse	46
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	47
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	51
6. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI.....	52

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 Il Modello di responsabilità da reato degli Enti

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (qui di seguito, per brevità, anche il “Decreto”), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*”, è stata introdotta nell'ordinamento vigente la c.d. *responsabilità amministrativa da reato* degli Enti e, più in generale, degli altri soggetti (se pubblici, solo economici) forniti o meno di personalità giuridica, elencati all'art. 1 del Decreto.

Con quest'intervento normativo, l'ordinamento interno si adegua alle numerose Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In riferimento a questa importante cornice normativa di matrice sovranazionale, il Decreto ha imposto, agli Enti di cui al citato art.1, l'adozione di protocolli e procedure di auto-controllo finalizzati a prevenire la commissione di reati reconsiderati dalla predetta normativa presupposto della responsabilità da reato dell'Ente.

Qualora la commissione di un reato “presupposto” sia imputabile alla mancata, diligente ed efficace, attuazione di questo corpo auto normativo penal-preventivo di cui l'Ente deve essersi nel frattempo dotato, può derivarne l'accertamento della responsabilità da parte dello stesso Giudice competente a conoscere e punire gli autori individuali del reato.

Come è immediatamente evidente, per il novero dei reati selezionati dal Decreto si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili essendosi affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito, anche quella dell'Ente che abbia tratto vantaggio dal reato o nel cui interesse questo sia stato commesso (art. 5); tale conseguenza si

estende anche ai reati “presupposto” commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato (art. 4).

1.2 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato dell’Ente

La responsabilità da reato dell’Ente è circoscritta dal D. Lgs. n. 231/2001, attraverso due distinte cornici normative: la prima, di matrice soggettiva, è relativa all’individuazione dei soggetti di cui, ai sensi del Decreto, rilevano le condotte costituenti reato in riferimento alle funzioni da essi svolte nell’ambito dell’Ente. La seconda, di carattere oggettivo, evidenzia come la responsabilità della Società sorga in dipendenza della realizzazione di alcuni reati, da parte dei soggetti individuati nel Decreto, nell’interesse o a vantaggio della Società medesima.

Occorre chiarire, quindi, che la responsabilità amministrativa della Società non è configurabile in conseguenza della commissione di tutti i reati previsti nell’ordinamento, bensì solo con riferimento ad alcune fattispecie criminose, espressamente indicate dal Legislatore.

La Società, pertanto, è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- **persone fisiche che rivestono posizioni cc.dd. “apicali”** (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione e il controllo, *ex art. 5 d.lgs. n.231/2001*);
- **persone fisiche cc.dd. “sottoposte”** alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati (*ex art. 5 d.lgs. n.231/2001*): i dipendenti della Società.

Secondo l’impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l’“interesse” ha un’indole soggettiva. Esso si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. A riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, considerando la componente finalistica della condotta (Cass, II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020). Il concetto di “vantaggio” si caratterizza come il complesso dei benefici, soprattutto di carattere patrimoniale, tratti dal reato, anche in termini di risparmio di spesa. Con particolare riferimento ai reati di natura colposa, tra i quali figurano in modo particolare quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) e i reati ambientali (art. 25-undecies), la giurisprudenza ha ritenuto che l’interesse o vantaggio dell’Ente possa ravvisarsi, ad esempio, nel risparmio di costi per la sicurezza o nell’incremento della

produttività sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici (cfr. Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020). In riferimento, all'ambito oggettivo del reato, la responsabilità della Società sussiste solo rispetto alle figure criminose per le quali essa è espressamente prevista, secondo la clausola di tassatività dettata dall'art. 2 d.lgs. n. 231/01.

Il novero dei reati presupposto della responsabilità della Società è quello individuato dalla cd. *parte speciale* del Decreto costituita dalla sezione terza (artt. 24 e ss.).

Con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, si allarga in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing (in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001) e vengono introdotte le c.d. “segnalazioni esterne”. L'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, diventa l'unico soggetto competente a valutare tali segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato.

In particolare, i cd. reati presupposto o reati di collegamento ai fini della responsabilità della Società, previsti dai predetti articoli, sono i seguenti:

Norma di riferimento	Reato presupposto
<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) (modificati dalla L. n. 190/2012, dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, dal DL n. 13 del 25 febbraio 2022 e dalla L. n. 137/2023)</p>	Art. 316 bis c.p. - (Malversazione di erogazioni pubbliche)
	Art. 316 ter c.p. - (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)
	Art. 640 c.p. - (Truffa)
	Art. 640 bis c.p. - (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
	Art. 640 ter c.p. - (Frode informatica)
	Art. 2 Legge 898/1986 - (Frodi in agricoltura)
	Art. 314 c.p. - (Peculato)
	Art. 316 c.p. - (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
	Art. 317 c.p. - (Concussione)
	Art. 318 c.p. - (Corruzione per l'esercizio della funzione)
	Art. 319 c.p. - (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
	Art. 319 bis c.p. - (Circostanze aggravanti)
	Art. 319 ter c.p. - (Corruzione in atti giudiziari)
	Art. 319 quater c.p. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
	Art. 320 c.p. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
	Art. 321c.p. - (Pene per il corruttore)
	Art. 322 c.p. - (Istigazione alla corruzione)
	Art. 322 bis c.p. - (Peculato, concussione, induzione a dare o a promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
	Art. 322 quater c.p. - (Riparazione pecuniaria)
	Art. 323 c.p. - (Abuso d'ufficio)
Art. 346 bis c.p. - (Traffico di influenze illecite)	
Art. 353 c.p. - (Turbata libertà degli incanti)	
Art. 353-bis c.p. - (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)	
Art. 356 c.p. - (Frode in pubbliche forniture)	
<p>Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25-bis) (introdotta dal D.L. n. 350/2001, L. n. 409/2001, L. n. 99/2009, D.Lgs. n. 125/2016)</p>	Art. 453 c.p. - (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
	Art. 454 c.p. - (Alterazione di monete)
	Art. 455 c.p. - (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)
	Art. 457 c.p. - (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)
	Art. 459 c.p. - (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)
	Art. 460 c.p. - (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)
	Art. 461 c.p. - (Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)
	Art. 464 c.p. - (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
	Art. 473 c.p. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni)
	Art. 474 c.p. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
<p>Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1) (introdotta dalla L. n. 99/2009)</p>	Art. 493 ter c.p. - (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento)
	Art. 512 bis c.p. - (Trasferimento fraudolento di valori)
	Art. 513 c.p. - (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
	Art. 513 bis c.p. - (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
	Art. 514 c.p. - (Frodi contro le industrie nazionali)
	Art. 515 c.p. - (Frodi nell'esercizio del commercio)
	Art. 516 c.p. - (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
	Art. 517 c.p. - (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
Art. 517 ter c.p. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	
Art. 517 quater c.p. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)	

Norma di riferimento	Reato presupposto	
<p style="text-align: center;">Reati societari (art. 25-ter) (introdotta D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n.190/2012 e dalla L. 69/2015 e, successivamente, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023)</p>	Art. 2621 c.c. - (False comunicazioni sociali)	
	Art. 2621 bis c.c. - (Fatti di lieve entità)	
	Art. 2622 c.c. - (False comunicazioni sociali delle società quotate)	
	Art. 2625 c.c. - (Impedito controllo)	
	Art. 2626 c.c. - (Indebita restituzione dei conferimenti)	
	Art. 2627 c.c. - (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	
	Art. 2628 c.c. - (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	
	Art. 2629 c.c. - (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	
	Art. 2629 bis c.c. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	
	Art. 2632 c.c. - (Formazione fittizia del capitale)	
	Art. 2633 - (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	
	Art. 2635 c.c. - (Corruzione tra privati)	
	Art. 2635 bis c.c. - (Istigazione alla corruzione tra privati)	
	Art. 2635 ter c.c. - (pene accessorie)	
	Art. 2636 c.c. - (Illecita influenza sull'assemblea)	
	Art. 2637 c.c. - (Aggiotaggio)	
	Art. 2638 c.c. - (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	
	Art. 54 D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	
	<p style="text-align: center;">Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater, 25-quater1 e 25-quinquies) (introdotti L. n.7/2003; dalla L. n.228/2003, L. n.38/2006, L. n.7/2006, L.n. 199/2016, L. n. 60/2023)</p>	Art. 270 c.p. - (Associazioni sovversive)
		Art. 270 bis c.p. - (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)
Art. 270 bis 1 c.p. - (Circostanze aggravanti e attenuanti)		
Art. 270 ter c.p. - (Assistenza agli associati)		
Art. 270 quater c.p. - (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)		
Art. 270 quater1 c.p. -(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)		
Art. 270 quinquies c.p. - (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)		
Art. 270 quinquies 1 c.p. - (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)		
Art. 270 quinquies 2 c.p. - (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)		
Art. 270 sexies c.p. - (Condotte con finalità di terrorismo)		
Art. 280 c.p. - (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)		
Art. 280-bis c.p. - (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)		
Art. 289-bis c.p. - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)		
Art. 289-ter c.p. - (Sequestro di persona a scopo di coazione)		
Art. 302 c.p. - (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primi e secondi)		
Art. 304 c.p. - (Cospirazione politica mediante accordi)		
Art. 305 c.p. - (Cospirazione politica mediante associazione)		
Art. 306 c.p. - (Banda armata: formazione e partecipazione)		
Art. 307 c.p. - (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)		
Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 - (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)		
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999		
Art. 583-bis c.p. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)		
Art. 600 c.p. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)		
Art. 600-bis c.p. - (Prostituzione minorile)		
Art. 600-ter c.p. - (Pornografia minorile)		
Art. 600-quater c.p. - (Detenzione di materiale pornografico)		
Art. 600-quater 1 c.p. - (Pornografia virtuale)		
Art. 600-quinquies c.p. - (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)		
Art. 601 c.p. - (Tratta di persone)		
Art. 601 bis c.p. - (Traffico di organi prelevati da persona vivente)		
Art. 602 c.p. - (Acquisto e alienazione di schiavi)		
Art. 603-bis c.p. - (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)		
Art. 609- undecies c.p.- (Adescamento di minorenni)		
Art. 613-bis c.p. - (Tortura)		
Art. 613-ter c.p. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)		

Norma di riferimento	Reato presupposto
Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) <i>(introdotti dal D.lgs. n. 37/2004; L. n.62/2005) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021]</i>	Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)
	Artt. 185 e 187-ter D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Manipolazione del mercato)
	Art. 187-bis D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)
	Art. 187-ter.1 D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)
	Art. 187-quinquies D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Responsabilità dell'ente)
	Art. 14 REG. EU. N. 596/2014 - (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)
	Art. 15 REG. EU. N. 596/2014 - (Divieto di manipolazione del mercato)
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies) <i>(introdotti dalla L. n.123/2007)</i>	Art. 589 c.p. - (Omicidio colposo)
	Art. 590 comma 3 c.p. - (Lesioni personali colpose Art. 583 c.p. "Circostanze aggravanti")
	Art. 55 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - (Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente)
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies) <i>(introdotti dalla L. n.231/2007, modificato L.186/2014, D.Lgs.n.195 del 8 novembre 2021)</i>	Art. 648 c.p. - (Ricettazione)
	Art. 648-bis c.p. - (Riciclaggio)
	Art. 648-ter c.p. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
	Art.648-ter1 c.p. - (Auroriciclaggio)
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) <i>(introdotti dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificati dalla L. n.137/2023)</i>	Art. 493-ter c.p. - (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
	Art. 493-quater c.p. - (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)
	Art. 512-bis c.p. - (Trasferimento fraudolento di valori)
	Art. 640-ter c.p. - (Frode informatica)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) <i>(introdotti dalla L. n.99/2009)</i>	Art.171 legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171-bis legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171-ter legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171-septies legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171-octies legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) <i>(introdotti dalla L. n.116/2009, rinumerato dal d.lgs. N121/2011)</i>	Art. 377 bis c.p. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) <i>(introdotti dalla L. n.48/2008, modificato dal D.Lgs n.7e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019)</i>	Art. 491-bis c.p. - (Documenti informatici)
	Art. 615-ter c.p. - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
	Art. 615-quater c.p. - (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
	Art. 615-quinquies c.p. - (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
	Art. 617-quater c.p. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 617-quinquies c.p. - (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 635-bis c.p. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)
	Art. 635-ter c.p. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
	Art. 635-quater c.p. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
	Art. 635-quinquies c.p. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
Art. 640-quinquies c.p. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	
Art. 1 c. 11 D.L. 105/2019 - (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)	

Norma di riferimento	Reato presupposto
<p>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) (introdotti dalla L. n.94/2009, modificato dalla L. 69/2015, D.Lgs. n.21/2018 e Legge n.60 del 24 maggio 2023)</p>	Art. 416 c.p. - (Associazione per delinquere)
	Art. 416-bis c.p. - (Associazione di tipo mafioso anche straniera)
	Art. 416-bis 1 c.p. - (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose)
	Art. 416-ter c.p. - (Scambio elettorale politico-mafioso)
	Art. 630 c.p. - (Sequestro di persona a scopo di estorsione)
	Art. 2 legge 18 aprile 1975, n.110 - (Armi e munizioni comuni da sparo)
	Art. 407 c.p. - (Termini di durata massima delle indagini preliminari)
	Art. 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)
	Art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
	<p>Reati ambientali (art. 25-undecies) (D.Lgs n.121/2011, L.n.68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018)</p>
Art. 452 quater c.p. - (Disastro ambientale)	
Art. 452 quinquies c.p. - (Delitti colposi contro l'ambiente)	
Art. 452 sexies c.p. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)	
Art. 452 octies c.p. - (Circostanze aggravanti)	
Art. 452 quaterdecies c.p. - (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	
Art. 727 bis c.p. - (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)	
Art. 733 bis c.p. - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)	
Art. 1 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)	
Art. 2 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)	
Art. 3-bis della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)	
Art. 137 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)	
Art. 103 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)	
Art. 104 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)	
Art. 107 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)	
Art. 108 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)	
Art. 256 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)	
Art. 257 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Bonifica dei siti)	
Art. 258 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	
Art. 259 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Traffico illecito di rifiuti)	
Art. 260 bis del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	
Art. 279 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sanzioni)	
Art. 3 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	
Art.8 del decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 202 - (Inquinamento doloso)	
Art.9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 202 - (Inquinamento colposo)	

Norma di riferimento	Reato presupposto
<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) (introdotti dal D.lgs. n. 109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017 e dal DL 20/2023)</p>	Art. 22 comma 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286- (Impiego di lavoratori irregolari)
	Art. 12 commi 1,3,3-bis,3-ter, 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286- (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
	Art. 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina)
	Art. 22 comma 12-ter D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286- (Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente)
<p>Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies) (introdotti dalla Legge Europea n. 167/2017 e modificati dal D.Lgs. n.21/2018)</p>	Art. 604-bis c.p. - (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)
	Art. 604-ter c.p. - (Circostanza aggravante)
<p>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) (introdotta dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39)</p>	Artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
<p>Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies) (introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificati dal D.Lgs. n.75/2020 e dal D.Lgs.n.156/2022)</p>	Artt. 2 c.1, 2 c. 2-bis D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
	Art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)
	Art. 8 c.1, 8 c. 2-bis D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
	Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Occultamento o distruzione di documenti contabili)
	Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)
	Art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Dichiarazione infedele)
	Art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Omessa dichiarazione)
Art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Indebita compensazione)	
<p>Delitti di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) (introdotta dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75)</p>	Art. 282 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
	Art. 283 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
	Art. 284 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
	Art. 285 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
	Art. 286 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nelle zone extra-doganali)
	Art. 287 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
	Art. 288 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nei depositi doganali)
	Art. 289 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
	Art. 290 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)
	Art. 291 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
	Art. 291-bis DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
	Art. 291-ter DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
	Art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
	Art. 292 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Altri casi di contrabbando)
	Art. 295 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Circostanze aggravanti del contrabbando)
Art. 296 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)	

Norma di riferimento	Reato presupposto
Delitti contro il Patrimonio Culturale (art. 25-septiesdecies) (introdotto dalla Legge del 9 marzo 2022 n. 22)	Art. 518-bis c.p. - (Furto di beni culturali)
	Art. 518-ter c.p. - (Appropriazione indebita di beni culturali)
	Art. 518-quater c.p. - (Ricettazione di beni culturali)
	Art. 518-octies c.p. - (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)
	Art. 518-novies c.p. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)
	Art. 518-decies c.p. - (Importazione illecita di beni culturali)
	Art. 518-undecies c.p. - (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)
	Art. 518-duodecies c.p. - (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies) (introdotto dalla Legge del 9 marzo 2022 n. 22)	Art. 518-sexies c.p. - (Riciclaggio di beni culturali)
	Art. 518-terdecies c.p. - (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

1.3 Le sanzioni applicabili

Qui di seguito si elencano le sanzioni (contemplate dall'art. 9 del Decreto) applicabili a fronte di illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità della Società, viene applicata con il sistema delle quote, come disposto dall'art. 11 del Decreto.

Il Giudice è chiamato a effettuare un giudizio volto a determinare autonomamente: (i) il numero delle "quote", calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dalla Società e (ii) l'importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente stesso, allo scopo esplicito di "*assicurare l'efficacia della sanzione*".

Le sanzioni interdittive sono state, invece, previste in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività della Società. Affinché possano essere irrogate, però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto fondata sul disvalore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" della Società stessa che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13).

Le sanzioni interdittive (*ex art. 9, 2° comma del Decreto*) sono le seguenti:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva, che determini l'interruzione dell'attività della Società, il Giudice ne dispone il commissariamento ogniqualvolta:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; ovvero
- l'interruzione dell'attività della Società possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il tenore afflittivo di questo “*armamentario*” sanzionatorio è ulteriormente accresciuto dalla possibilità, prevista per le sanzioni interdittive e per il c.d. commissariamento, di anticiparne l'applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari già nella fase delle indagini preliminari.

Da ultimo, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (cd. Legge “Spazzacorrotti”) ha disposto un inasprimento delle sanzioni interdittive con riferimento ad alcuni specifici reati, ovvero concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione.

Tanto nel caso di irrogazione di pene pecuniarie che in quello di pene interdittive, l'orientamento “preventivo” del sistema complessivamente delineato dal Decreto si evince dal fatto che, sia l'attività riparatoria che la regolarizzazione “*post factum*” da parte della Società coinvolta, consentono di diminuire il “*quantum*” della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art.12, ovvero di escludere l'applicazione di sanzioni interdittive (art. 17).

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna detratta la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui, nei confronti della Società, venga applicata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

È da segnalare, altresì, che le predette misure cautelari, per loro natura, vengono applicate senza alcun contraddittorio preventivo e non presuppongono l'accertamento della responsabilità della Società ma solo l'esistenza di gravi indizi.

Quanto alle norme processuali, il Decreto prevede che, competente all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative *de quibus*, sia lo stesso Giudice penale chiamato a giudicare la sussistenza dei cosiddetti reati presupposto (artt. 34 e seguenti del Decreto). Nel corso delle indagini, è, inoltre, prevista la possibilità di applicare misure cautelari (tra cui misure interdittive, quali il sequestro preventivo e/o conservativo) nei confronti della Società (artt. 45 e seguenti del Decreto).

1.4 Responsabilità della Società e vicende modificative

Il Decreto prevede che, in caso di trasformazione, resti ferma la responsabilità della Società trasformata per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. In caso di fusione, anche per incorporazione, la Società risultante dalla fusione risponde dei reati per i quali si siano rese responsabili gli altri soggetti coinvolti nell'operazione di fusione; alla Società risultante dalla fusione saranno applicate le sanzioni, pecuniarie e interdittive, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai predetti reati.

In caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e la responsabilità solidale delle società beneficiarie si cumula con quella della società scissa. In caso di scissione totale, le società o Enti beneficiari della scissione rispondono (in solido tra loro) della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi commessi, anteriormente alla scissione, dalla Società scissa. Nella scissione, sia totale che parziale, ciascuna Società o Ente beneficiario della scissione risponde nei limiti del patrimonio netto a essa trasferito. Risponde dell'obbligazione pecuniaria oltre tale limite, se necessario, la Società o Ente a cui sia stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive, relative ai reati commessi

anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, si applicano ai soli Enti ai quali è rimasto (ipotesi riferibile alla sola scissione parziale) ovvero è stato trasferito (in tutti i casi di scissione), anche soltanto in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria (salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, e nei limiti del valore dell'azienda ceduta).

Il cessionario è tenuto a pagare le sanzioni pecuniarie a condizione che il debito risulti dai libri contabili obbligatori e che il cessionario sia, comunque, a conoscenza degli illeciti amministrativi antecedentemente commessi. Lo stesso vale nelle ipotesi di conferimento d'azienda. Non si applicano, in ogni caso, al cessionario le sanzioni interdittive.

1.5 L'adozione del Modello Organizzativo quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede, comunque, una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa da reato. Da ciò discende che l'Ente non è responsabile e non può incorrere nelle predette sanzioni qualora dimostri che:

- (i) l'Organo Dirigente abbia adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (cd. Modello Organizzativo);
- (ii) abbia affidato, ad un organo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento (cd. Organismo di Vigilanza);
- (iii) le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione;
- (iv) non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (qui di seguito, per brevità, anche "OdV").

Se è vero che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una responsabilità a carico dell'Ente, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo allorché all'Ente stesso possa imputarsi una c.d. '*colpa di organizzazione*', vale a dire la mancata istituzione e messa in opera di un organismo di controllo interno, nonché, più in generale, la mancata adozione, e

attuazione, di un nucleo di regole preventive (per l'appunto, il Modello Organizzativo) volte a prevenire e/o contrastare l'eventuale agire illecito dei soggetti apicali e subalterni.

Si consideri, altresì, che, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti, la colpa d'organizzazione si presume e spetta, dunque, all'Ente provarne l'insussistenza; se, invece, il fatto è stato commesso da dipendenti, la predetta colpa deve essere provata dal soggetto (nel processo penale, il pubblico ministero) che ne sostiene la ricorrenza.

Il Decreto prevede (art. 6), inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze di efficace ed efficiente attuazione:

- (i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- (ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- (iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- (v) introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La formulazione delle regole cautelari e delle procedure che devono confluire nel modello di organizzazione e gestione dell'attività della Società deve, non solo assicurare la prevenzione dei fatti di reato da parte dei soggetti responsabili nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche regolare l'opportuna azione di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza in riferimento al fondamentale criterio di assicurare un giudizio di idoneità, da parte dell'Autorità Giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità in capo all'Ente. Tale effetto non potrà essere raggiunto se non a seguito dell'adozione dei protocolli preventivi.

1.6 Il D.lgs. 231/2001 e il fenomeno corruttivo ex L. 190/2012

Amgas S.r.l., attraverso la propria controllante al 100% Retegas Bari S.p.A., è società a controllo pubblico. Essa, inoltre, gestisce il servizio di vendita di gas ed energia elettrica e, pertanto, si

configura quale soggetto incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento.

Tale qualifica soggettiva comporta l'applicazione di tutte le disposizioni penalistiche riferite ai predetti soggetti, in particolare dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Titolo II, del Libro II del Codice Penale.

Questa categoria di reati, come è noto, è stata oggetto di attenzione sul finire della XVI^o Legislatura, con l'approvazione della Legge 190/2012 e le sue successive specificazioni. Il fine delle riforme attuate era quello di porre rimedio al fenomeno corruttivo, al di là delle singole e specifiche fattispecie di reato.

La Società è ben consapevole che il concetto di corruzione inquadrato dalla l. 190/2012 è inteso in senso più ampio rispetto a quello emergente dal D.Lgs. 231/2001, il quale infatti comprende tra i reati presupposto solo alcuni di quelli contro la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, al fine di ottenere un Modello Organizzativo specificamente improntato alla prevenzione della corruzione è opportuno dedicare attenzione anche ai reati non normativamente ricompresi tra quelli presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001:

Pertanto, al fine di ottenere un Modello Organizzativo specificamente improntato alla prevenzione della corruzione è opportuno dedicare attenzione anche ai reati non normativamente ricompresi tra quelli presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001:

- **Utilizzazione di invenzioni e scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.)**

Il delitto in esame è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizza, a profitto proprio o altrui, invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali destinate a rimanere segrete e delle quali sia venuto a conoscenza per ragione dell'ufficio o del servizio.

- **Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)**

Il reato, che può essere commesso anche nella forma dell'agevolazione colposa, è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, commettendo il fatto in violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio esercitato, o

comunque abusando della qualità rivestita, ovvero è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale o al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto.

- **Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)**

Il reato in esame comprende due distinte e autonome fattispecie incriminatrici che disciplinano, la prima, l'indebito rifiuto di un'attività "qualificata", per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, "indifferibile" e "doverosa" e, la seconda, l'omissione di un atto della pubblica amministrazione espressamente richiesto, con "messa in mora" del funzionario competente alla sua adozione, da parte di chi abbia interesse al suo compimento e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.

- **Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)**

Il reato in esame è integrato dalle condotte dirette a turbare la regolarità d'un servizio pubblico o di pubblica necessità mediante l'interruzione di esso ovvero mediante la sospensione del lavoro negli stabilimenti, uffici o aziende ovvero del servizio da parte di coloro che esercitano imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità.

Consapevole dell'importanza di prevenire e reprimere i succitati reati, non costituenti presupposto della responsabilità amministrativa in capo agli enti, la Società ha inteso improntare le linee guida, le azioni, gli indirizzi ed i programmi definiti dal proprio Modello Organizzativo alla riduzione nella massima misura possibile del rischio di fenomeni corruttivi.

1.7 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In attuazione della "normativa quadro" in materia di Anticorruzione, l'ANAC, con Deliberazione 72/2013, ha approvato il "Piano nazionale Anticorruzione" ("P.N.A."), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Con il “Piano nazionale Anticorruzione” è stato definito un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione “allargato” e pone le premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 190/2012.

Il “P.N.A.” e quanto in esso contenuto è rivolto anche “agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari...” e pertanto applicabile ad Amgas S.r.l. che, attraverso la propria controllante al 100% Retegas Bari S.p.A, risulta controllata al 100% dal Comune di Bari.

Per quanto concerne le modifiche alla disciplina in materia di anticorruzione, l'ANAC (Delibera n. 1134/2017), rammenta che l'art. 41 del D.LGS 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 1 della legge n. 190/2012, ha inserito anche le società in controllo pubblico (in quanto ricomprese tra gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2 , del D.lgs. n. 33 del 2013) tra i destinatari delle indicazioni contenute nel PNA ma secondo un regime differenziato rispetto alla p.a.: mentre queste ultime sono tenute a redigere un vero e proprio Piano Triennale di prevenzione corruzione (PTPC), le società citate dovranno dotarsi di 'Misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Sul punto viene pertanto confermata l'impostazione già rinvenibile nella Delibera n. 8/2015.

Ciò premesso, Amgas S.r.l., rientrando nell'ambito soggettivo di cui all'art. 2-bis comma 2 del Dlgs. n. 33/2013 è tenuta ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del Dlgs. 231/2001 .

In ottemperanza alle disposizioni normative finalizzate alla prevenzione della corruzione, Amgas S.r.l. si è dotata di un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione che, allegato al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ne costituisce parte integrante.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREDISPOSTO DA AMGAS S.r.l.

AMGAS S.r.l. (qui di seguito, per brevità, la “**Società**” o “**AMGAS**”), società specializzata nella vendita di gas naturale ed energia elettrica, ha ritenuto opportuno procedere all’adozione di un Modello Organizzativo capace di assicurare le giuste condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività della Società in linea con le prescrizioni del Decreto.

Con l’adozione di tale Modello, unitamente all’emanazione e adozione del Codice Etico, AMGAS intende introdurre uno strumento di sensibilizzazione, di tutti i Dipendenti, Collaboratori e di tutti gli altri soggetti cointeressati (ivi inclusi consulenti, clienti, fornitori, associazioni di categoria ed altri stakeholders etc.) rispetto alle tematiche contemplate dal Decreto.

L’iniziativa che precede si pone quale obiettivo, tra gli altri, quello di garantire che i suddetti soggetti seguano, nell’esecuzione delle proprie attività, comportamenti corretti, conformi ai principi cui si ispira AMGAS nel perseguimento del proprio oggetto sociale tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al citato Decreto.

In particolare, l’adozione e la diffusione del Modello mira, da un lato, a determinare nel potenziale autore del reato la piena consapevolezza rispetto alla commissione dell’illecito e, dall’altro, a consentire alla Società di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso grazie ad una costante attività di monitoraggio.

AMGAS, dunque, intende adottare e attuare efficacemente il Modello, non solo ai fini dell’esimente prevista dal Decreto, ma anche per migliorare la propria *Corporate Governance*.

2.1 La Società

AMGAS S.r.l., società per la vendita del gas naturale e di energia elettrica, viene costituita a giugno 2003, in adempimento all’art.21 del decreto legislativo 164/2000.

In data 16 febbraio 2017 è stato approvato il nuovo Statuto sociale, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 20 gennaio 2017. La nuova formulazione dello Statuto recepisce gli adeguamenti disposti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il core business della Società, pertanto, è la vendita di gas naturale, a cui ha affiancato, dal 2007, la fornitura di energia elettrica nell'ambito di una strategia di differenziazione posta in essere al fine di cavalcare la progressiva liberalizzazione del mercato ma dettata altresì dalla consapevolezza dell'ineluttabilità di quel processo di transizione energetica che, ormai pienamente in atto, porterà nei prossimi decenni ad un progressivo abbandono delle fonti derivanti da combustibili fossili.

Amgas S.r.l. è interamente controllata da Retegas Bari S.p.A. che, a sua volta, ha come socio unico il Comune di Bari.

2.2 Il Modello di Governance e la Struttura Organizzativa di AMGAS S.r.l.

Il sistema di *Corporate Governance* di AMGAS è stato impostato in modo tale da garantire:

- adeguati obiettivi di crescita e di produzione di valore per tutti gli stakeholder;
- l'equilibrio tra i contributi e i ritorni di tutti gli stakeholder, sia a breve che a lungo periodo;
- di operare in trasparenza;
- il rispetto, nel proprio operare, del sistema delle regole di riferimento.

Sono di seguito descritti i principali Soggetti di Governo.

- Assemblea dei Soci

Spetta all'Assemblea dei Soci la formulazione degli indirizzi, la definizione degli obiettivi strategici e la programmazione sulla gestione della Società. L'Assemblea ha competenze, ruolo e funzionamento conformi alla normativa applicabile e allo Statuto.

- Consiglio di Amministrazione

In conformità con lo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero di membri da tre a cinque e restano in carica fino a revoca o dimissioni per il periodo di tempo determinato dal socio al momento della nomina e, comunque, non superiore a tre esercizi. L'assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione, ne nomina il presidente e determina il compenso degli Amministratori per tutta la durata dell'incarico. I membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore. Resta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari e/o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale a esclusione di quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

L'Organo Amministrativo predispone un programma specifico di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della Relazione sulla gestione.

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- Direttore Generale

L'Assemblea dei soci può nominare un Direttore Generale, determinando la durata del mandato, che non può eccedere il mandato dell'organo amministrativo, oltre al relativo compenso. Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

- Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; la nomina è effettuata dall'Assemblea dei soci, in conformità con quanto previsto dalla legge n. 120/2011 e dal regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 251/2012, nelle percentuali e per la durata prevista dalla legge, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed operante ai sensi della normativa applicabile vigente.

Con riferimento alla struttura organizzativa, la Società si è dotata di un modello organizzativo di tipo gerarchico funzionale, articolato in Strutture Organizzative di complessità decrescente (Area, Uffici/Reparti), corrispondenti ad altrettanti ambiti di attività omogenei per competenze e specializzazioni, dirette da un Responsabile di Funzione.

Il processo decisionale, coerentemente con la struttura, è di tipo gerarchico piramidale. La responsabilità decisionale e le linee di riporto sono, pertanto, accentrate in senso verticale

Al fine di agevolare il processo decisionale, gli strumenti organizzativi adottati (organigramma, mansionario, ecc.) sono improntati a principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

I documenti organizzativi, inoltre, sono caratterizzati dai seguenti elementi:

- separazione tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. “segregazione delle funzioni”);
- adeguato livello di formalizzazione.

Mediante la chiara identificazione di ruoli e responsabilità e mediante l'implementazione delle Fonti Interne, ivi incluso il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si è inteso, dunque, attuare un processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, ai fini di una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi strategici.

L'attribuzione di poteri e responsabilità può avvenire sia attraverso il conferimento di deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2381 del codice civile, sia attraverso il conferimento di Deleghe e Procure. L'esercizio dei poteri non può eccedere i limiti della delega o della procura.


I poteri conferiti devono essere esercitati nel rispetto della normativa applicabile, nonché delle Fonti Interne.

La revoca o la modifica dei poteri conferiti con Delega di Amministratore, nonché con Deleghe Funzionali e Procure compete al soggetto conferente (Organo Amministrativo;

Amministratore; Procuratore; etc.), sulla base dei poteri attribuiti e nel rispetto della Normativa Applicabile e delle Fonti Interne.

La revoca o la modifica dei poteri può avvenire per variazioni organizzative e/o delle responsabilità aziendali assegnate, per le quali non sono necessari i poteri conferiti o sono necessari poteri differenti; la risoluzione del rapporto di lavoro tra il procuratore o delegato e la Società; altre eventuali circostanze singolarmente valutate e motivate.

Alla data di redazione del presente Modello, l'Organigramma aziendale è il seguente.



2.3 Descrizione del Sistema di deleghe e procure ed individuazione dei soggetti “apicali”

Al **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, Dott. Giovanni Marzulli, è stata conferita la delega a porre in essere tutte le operazioni ordinarie bancarie, a valere sulle disponibilità della Società, ad esclusione delle operazioni straordinarie, quali fidi, mutui e prestiti, concessioni di garanzie, fidejussioni, etc.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata, altresì, delegata la gestione delle spese minute nel limite di spesa di euro 4.999,99.

Nell’ambito dell’organigramma precedentemente, i soggetti apicali individuati risultano i seguenti:

- Presidente del Consiglio d’Amministrazione
- Direttore Generale

I soggetti sottoposti al controllo dei soggetti apicali risultano i seguenti:

- Responsabile Area Affari Generali & Personale/Contratti Appalti e Prestazioni
- Responsabile Area Servizi Informatici
- Responsabile Area Gestione Clienti
- Responsabile Area Commerciale e Marketing
- Responsabile Area Settlement, Logistica, Pricing
- Responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controllo
- Responsabile Area Assistenza Legale

2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano, in primo luogo, a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché a chi esercita anche di fatto la gestione e il controllo della Società (c.d. soggetti apicali).

L’applicazione del Modello e del Codice Etico è estesa a tutti i dipendenti di AMGAS e, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su

mandato e per conto della stessa. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero un suo delegato, determina, preliminarmente, le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati, nonché le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 5. I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione degli stessi.

2.5 Adozione ed attuazione del Modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a*) del Decreto, il Consiglio di Amministrazione approva l'adozione del Modello e le successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero un suo delegato, al fine di assicurare l'efficace applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, curerà il coordinamento delle attività di implementazione e verifica dello stesso, nonché proporrà e discuterà le modifiche che si riterranno necessarie sulla base delle esigenze di adeguamento emerse in sede di verifica.

A tal fine, è attribuito all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") il compito primario di esercitare il controllo sull'attuazione del Modello stesso, secondo le procedure in esso descritte e per mezzo dei poteri e delle funzioni di cui lo stesso è investito, secondo il Regolamento proprio dell'OdV.

Quest'ultimo ha, altresì, il compito di dare impulso e di coordinare, in via generale, all'interno della Società, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello, al fine di una sicura, corretta e omogenea attuazione.

3. APPROCCIO METODOLOGICO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Finalità del Modello

Le finalità del Modello sono quelle di:

- **determinare**, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto nelle aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- **ribadire** che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da AMGAS in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizioni di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale e contenuti nel Codice Etico;
- **intervenire** tempestivamente per prevenire, contrastare o ragionevolmente limitare, grazie a una efficace azione di monitoraggio, i possibili rischi connessi all'attività della Società con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali.

Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione di "attività sensibili" e, ove necessario, la loro conseguente, corretta, gestione.

Il Modello, predisposto dalla Società, si fonda, dunque, su un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che:

- (i) sono basate sull'individuazione delle aree e dei processi della Società che presentano macro criticità, tali da ingenerare possibili situazioni a rischio-reato, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, secondo criteri che consentano di valutarne, verificarne e documentarne l'impatto economico – (cd. *Risk Assessment*);

(ii) costituiscono un sistema normativo interno diretto a formalizzare l'adozione e l'attuazione delle procedure decisionali all'interno della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

- il sistema normativo dei Protocolli in cui confluisce anche il Codice Etico che, a sua volta, fissa le linee di orientamento programmatiche tali da assicurare l'efficiente attuazione delle procedure operative formalizzate tese a disciplinare, in dettaglio, le modalità per assumere, e attuare, decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volti a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
- un sistema di deleghe e poteri, operante all'interno della Società, chiaro e trasparente, che consenta di evidenziare con facilità i soggetti coinvolti nei diversi processi di formazione e di attuazione delle decisioni, nel pieno rispetto del citato principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di strutture organizzative, coerenti con l'obiettivo di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, che garantiscano una chiara e organica attribuzione dei compiti e una reale segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti, voluti della struttura organizzativa, siano realmente attuati;

(iii) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;

(iv) attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di:

- vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché
- di curarne la diffusione al personale e ai Collaboratori esterni e ai terzi in genere che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con la Società.

3.2 Costruzione del Modello

In un quadro siffatto, la messa a punto, l'adozione e l'applicazione del "Modello Organizzativo" rappresenta, se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un onere (dovere libero) e una necessità per le Società che vogliano operare con la ragionevole certezza di non essere coinvolte nel meccanismo sanzionatorio previsto dal Decreto.

È altrettanto chiaro, tuttavia, che la disciplina dettata dal Decreto chiama in causa tutti i dipendenti e gli operatori della Società. Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle procedure e dei principi indicati dal Modello rappresenta un obbligo imprescindibile, il cui pieno e leale assolvimento essi sono tenuti a garantire per almeno due ragioni:

- il rispetto dei principi ispiratori del Modello è parte integrante di un'immagine che chiunque agisca in nome e per conto della Società è tenuto a garantire;
- in quanto aventi ad oggetto, più o meno direttamente, il patrimonio o l'immagine della Società, le sanzioni previste dal Decreto possono produrre danni economici che si riverberano sulla capacità di creare ricchezza e opportunità di lavoro ed è, dunque, interesse di ogni dipendente o operatore evitarne l'applicazione.

Ciò premesso si indicano, qui di seguito, alcuni **requisiti essenziali del Modello Organizzativo**.

Il Legislatore ha individuato i criteri essenziali che i modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati, disciplinati dal Decreto, devono possedere per essere valutati idonei a determinare l'esclusione della responsabilità dell'Ente e ha imposto all'Organo dirigente, ai fini indicati nell'art. 6 del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di tali modelli¹.

Ulteriori prescrizioni in tal senso sono dettate, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dall'art.30 T.U. n. 81 del 9 aprile 2008², che introduce ulteriori requisiti di idoneità del Modello

¹ Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001:

"In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli ... devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*

² Art. 30 D. lgs. n. 81/08 :

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) Al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
 - b) Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) Alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo

ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati di cui all'art. 25^{septies} del Decreto.

Ne discende che, ad oggi, può considerarsi efficace, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali, un Modello Organizzativo, adeguato ai sensi del Decreto, se contiene le seguenti componenti essenziali:

- A) principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto capaci di assicurare:
 - l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
 - il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione e con i terzi;
 - l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo.
- B) costituzione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione, allo stesso, di specifici compiti di vigilanza sull'efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello;
- C) mappatura delle attività della Società "sensibili", ovvero delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e costante monitoraggio;
- D) definizione dei "protocolli" finalizzati a garantire, nell'ambito delle attività "a rischio", i seguenti principi di controllo:
 - separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'esecuzione, la conclusione e il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività all'interno di ciascun processo;

devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per la parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.

5 – bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.

- tracciabilità e comprovabilità dei processi ovvero degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - oggettività dei processi decisionali al fine di limitare decisioni basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (e.g. esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, o esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni dell'Ente, ecc.);
- E) chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa. In particolare, tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Ente devono essere dotati di delega formale; le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- F) aggiornamento costante delle deleghe, in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti³;
- G) definizione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- H) definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- I) attività di formazione e diffusione, a tutti i livelli societari, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.3 Struttura del Modello

Il Modello, dunque, così predisposto a seguito delle attività descritte che precedono, è costituito da:

³ La delega deve definire in modo specifico e certo i poteri del delegato, quelli del soggetto al quale il delegato stesso si rapporta, anche al fine di consentire una adeguata vigilanza sul suo operato; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; è necessaria l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio dell'Ente.

- (i) **Parte Generale** che contiene le regole e i principi generali del Modello, nonché la “Mappatura delle Aree di Rischio” e che consente l’individuazione delle aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel Decreto;
- (ii) **Parte Speciale** nel cui ambito sono definiti i protocolli etico-organizzativi costituiti dalle procedure e dalle regole che, nel dettaglio, devono guidare la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo interni all’Ente, ed essere applicati tenendo conto dell’esito dell’analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati - presupposto;
- (iii) **Codice Etico**, che contempla un’analitica prospettazione dei principi deontologici cui l’attività di AMGAS e il Modello stesso sono improntati;
- (iv) **Linee Guida Regolamento dell’Organismo di Vigilanza** al fine di disciplinare gli aspetti e le modalità di funzionamento dell’Organo di controllo previsto dal Decreto;
- (v) **Sistema Disciplinare** che prevede le sanzioni da irrogare e le relative procedure applicative.

Il Modello è, inoltre, integrato da tutte le *policy*, procedure e norme di comportamento già operanti in azienda che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Modello, così articolato, consente una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. La dinamica sociale e l’evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, siano inseriti o comunque collegati all’ambito di applicazione del Decreto – potranno rendere, in futuro, necessaria l’integrazione e/o l’aggiornamento del Modello. Ma anche le stesse trasformazioni dell’organico della Società e la quotidiana implementazione del Modello possono suggerire i necessari adeguamenti al fine di minimizzare i livelli di rischio all’interno della Società. In considerazione di quanto sopra, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione proceda costantemente all’aggiornamento del Modello.

3.4 Identificazione delle aree della Società a rischio reato (Risk Assessment) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (Gap Analysis)

La valutazione preliminare dell’assetto organizzativo della Società è stata effettuata mediante l’analisi delle informazioni acquisite attraverso lo svolgimento di interviste con il *management*, e con i Responsabili delle Funzioni sopra richiamate, dalla cui elaborazione sono state identificate le macro-attività sensibili ai sensi del Decreto.

La valutazione delle risultanze delle predette interviste ha consentito di verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno esistente rispetto alle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Le analisi delle situazioni di rischio esistenti sono state condotte considerando l'assetto organizzativo e procedurale di AMGAS alla data di redazione del Modello; le macro-aree e i processi a rischio sono stati analizzati nel dettaglio, in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della responsabilità della Società.

In particolare, l'attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sotto-processi sensibili si è articolata in una serie di fasi successive. La prima è quella di c.d. *Process Assessment*, ossia di analisi delle attività e dei processi delle singole aree della Società, condotta mediante l'esame delle interviste con i Responsabili delle funzioni e dei principali processi aziendali (c.d. "soggetti apicali") identificati tramite l'analisi dell'assetto organizzativo. L'analisi, quindi, punta a evidenziare, facendo specifico riferimento alla posizione assegnata e alle mansioni svolte, sia le eventuali lacune e/o carenze organizzative che il soggetto percepisce nell'ambito della propria attività, sia le relazioni che intrattiene con colleghi in posizioni omogenee, nonché con soggetti a cui è gerarchicamente sottoposto.

La fase successiva è quella di c.d. *Risk Assessment*, ossia di verifica e abbinamento di ciascuna macro-categoria di reati presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi) allo specifico processo gestito dalla singola macro-area sensibile.

Ai fini della elaborazione di un efficace ed effettivo *sistema di protocolli etico-organizzativi* (c.d. *Compliance program*), idoneo all'ottenimento del beneficio giudiziale dell'esimente da responsabilità della Società, sono stati presi in considerazione i soli comportamenti attivi od omissivi idonei alla realizzazione delle specifiche fattispecie sostanziate in un reato tipico ex D.lgs. 231/01; alcuni comportamenti prodromici o strumentali, accessori o eventuali non idonei ex se alla consumazione (o al tentativo) del reato tipico sono stati comunque valutati, sebbene non assumano il rilievo di specifico rischio-reato.

I singoli reati sono stati censiti e mappati con riguardo alle funzioni espletate dalle specifiche Aree della Società e, in esse, con riguardo al peculiare macro-processo o singolo processo individuato. Tale rischiosità risulta valutata con riferimento temporale alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

In particolare, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell'ambito del Modello stesso, i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore, alla data di identificazione delle aree a rischio.

Tale decisione è stata dettata essenzialmente da due ragioni:

- si ritiene non possano esistere settori di attività della Società in cui il rischio di commissione di un qualsiasi reato, contemplato dal Decreto, possa essere astrattamente ritenuto inesistente, sebbene la sua commissione, nella realtà operativa della Società, sembri difficilmente ipotizzabile;
- la Società è convinta dell'opportunità di esprimere principi comportamentali volti a stigmatizzare tutte le condotte criminose, anche virtualmente realizzabili nel proprio ambito imprenditoriale.

L'enunciazione di regole di condotta e il rinvio all'osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l'etica d'impresa di cui AMGAS è portatrice anche alla luce delle considerazioni precedentemente svolte.

Con riferimento alla verifica dei sistemi di controllo esistenti, in sede di mappatura delle Aree della Società, e di censimento dei rischi-reato concretamente rilevati, per ciascuna *macro area sensibile*, è stata verificata l'esistenza e la funzionalità, in chiave preventiva ai sensi del Decreto, di eventuali sistemi di *Risk control* interno già vigenti all'interno dell'Ente sebbene preordinati a diversa funzionalità e finalità (c.d. *Gap Analysis*).

Omissis

3.4.1 Profili Antiriciclaggio a carico delle partecipate pubbliche

In data 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 90/2017 che modifica il D.Lgs. 231/2007 e recepisce nel nostro ordinamento la IV direttiva antiriciclaggio (UE 2015/849). Tale Decreto ha esteso alle società a partecipazione pubblica alcuni specifici obblighi in materia di antiriciclaggio qualora esse svolgano talune attività di rilievo pubblicistico, tre le quali, a titolo esemplificativo, figurano le procedure di selezione del contraente per l'affidamento di lavori e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici. Gli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 90/2017 sono: i) valutazione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti i propri uffici; ii) comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dei dati e delle informazioni relativi a operazioni sospette; iii) formazione del personale.

Nell'ambito delle partecipate pubbliche tali obblighi vanno contestualizzati con particolare riferimento al settore degli affidamenti di appalti di lavori, forniture e servizi. In tale ambito assume particolare rilievo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. Pertanto, il sistema di gestione dei rischi antiriciclaggio deve coniugarsi con una rigorosa applicazione della normativa sulla tracciabilità.

In particolare, il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), all'art. 63 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli Enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per “*qualsiasi tipologia di società*”. Questa estensione è avvenuta mediante l'introduzione dell'art. 25-*octies* del Decreto, richiamando la responsabilità da reato degli Enti per i reati suddetti quali disciplinati dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale.

Inoltre, la Legge n. 186/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha istituito il reato di *auto-riciclaggio* (art. 648 *ter*-1 c.p.). L'art. 3, comma 5, della citata Legge 186/2014 ha apportato modifiche all'art. 25-*octies* del Decreto introducendo l'auto-riciclaggio tra i reati presupposto.

In base alla nuova norma, commette auto-riciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo da cui derivino denaro, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A quanto precede si aggiunga che, dalla lettura della norma, per integrare il reato di auto-riciclaggio non è sufficiente l'arricchimento da reato con un conseguente reimpiego ma è necessario che siano messe in atto azioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Da ultimo, come precedentemente descritto (cfr. par. 1.2), il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto nel catalogo dei reati il nuovo art. 25-octies.1, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Alla luce di tale aggiornamento normativo, gli enti potranno ora essere ritenuti responsabili per la commissione, nel loro interesse o vantaggio, anche delle seguenti fattispecie criminose:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Tale reato era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, ma con una rilevanza per l'ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Nello specifico, si fa riferimento ai rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari tra i quali, ad esempio, la riscossione delle vendite mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come le vendite online o quelle effettuate tramite i punti vendita che utilizzano dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate, oppure i POS.

Nell'ambito del Risk Assessment di Amgas S.r.l. è stato valutato l'impatto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 90/2017 e s.m.i., anche in considerazione della stretta correlazione con la materia anticorruzione di cui alla L. 190/2012. Stante l'esistenza di un Piano di

prevenzione della corruzione (PTPC, Allegato n. 5 al presente Modello Organizzativo), che rappresenta un fondamentale punto di riferimento ai fini della policy anticorruzione, nonché delle previsioni in merito alla prevenzione dei reati in materia di riciclaggio contenute nel protocollo n. 1 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla selezione dei fornitori, non si è ritenuto di prevedere un protocollo specifico in materia di riciclaggio al fine di non creare ridondanze con quanto già previsto dal Modello Organizzativo.

Infine, con riferimento ai rapporti con parti correlate, si evidenzia che le stesse si riferiscono essenzialmente a rapporti di natura commerciale, che sono conclusi a normali condizioni di mercato e risultano supportati da relativa documentazione contrattuale.

3.4.2 Le misure di prevenzione Antimafia e i punti di contatto con il D.Lgs. 231/2001

Con l'approvazione della Legge 161/2017 (cd. Riforma del Codice Antimafia) sono state introdotte modifiche al Codice penale, alle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale e al D.Lgs. 231/2001. In particolare è stato modificato l'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001 attraverso l'introduzione di due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina. Tale intervento legislativo ha dunque ampliato il catalogo dei reati presupposto ai fini 231 prevedendo la responsabilità dell'Ente anche per i delitti relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia ed effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Tra le modifiche apportate dalla novella legislativa assume, inoltre, particolare rilevanza quella che comporta l'estensione dell'applicabilità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Pertanto è fondamentale, al fine di evitare l'applicazione di tali misure, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali attraverso specifici sistemi di controllo.

L'attenzione alla prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali passa attraverso la mappatura del processo relativo alla selezione, assunzione e gestione del personale, nonché del processo di selezione dei fornitori.

Nell'ambito del Risk Assessment di Amgas è stato valutato l'impatto della normativa antimafia e, tenuto conto di quanto già previsto nel protocollo n. 1 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla selezione dei fornitori, nonché dei regolamenti

interni in materia di selezione del personale, non si è ritenuto di prevedere un protocollo specifico al fine di non creare ridondanze con quanto già previsto dal Modello Organizzativo.

3.5 Il Codice Etico

Quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Consiglio di Amministrazione di AMGAS adotta il Codice Etico, quale documento ufficiale in cui sono dichiarati i principi e i valori caratteristici della Società e in cui devono riconoscersi tutti coloro che operano, in e per essa.

Esso tende a uniformare i singoli comportamenti della Società al fine di rendere il fine aziendale perseguito compatibile e sinergico con le esigenze di legalità sottese all'adozione del Decreto e che devono essere, anch'esse, incorporate nei principi ispiratori della missione e della deontologia di AMGAS.

Il Codice Etico, dunque, si colloca nell'ambiente di controllo della Società e, altresì, deve ispirare la condotta degli Amministratori, dei Dipendenti, dei Collaboratori, nelle relazioni con la Società stessa, nonché, all'esterno, con gli Enti istituzionali (a livello comunale, provinciale e nazionale), le associazioni di categoria, le associazioni ambientali e con gli altri *stakeholders*.

Il Codice Etico ricomprende:

- a) la sezione programmatica in cui sono enunciati i principi di deontologia;
- b) la sezione nella quale sono indicati gli standard comportamentali comuni, nell'accezione dei diritti e dei doveri a cui sono tenuti tutti coloro che operano con e per la Società;
- c) la sezione delle procedure di attuazione e di controllo.

3.6 Sistema disciplinare

L'implementazione di un efficace Sistema Disciplinare, quale parte integrante del Modello, idoneo a sanzionarne la mancata attuazione o la violazione delle prescrizioni in esso indicate, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso secondo quanto prevede l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari costituisce la risposta afflittiva e preventiva nei confronti del trasgressore da parte della *Governance* della Società.

L'accertamento della responsabilità dell'autore delle violazioni avviene secondo modalità opportune ad assicurargli il contraddittorio nel procedimento di verifica della responsabilità e di contestazione della sanzione.

Il sistema disciplinare adottato costituisce l'esito applicativo delle eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio da parte degli organi interni ed esterni alla Società.

Le sanzioni possono essere irrogate quando, in riferimento alla violazione delle regole comportamentali disposte dal Modello e/o dal Codice Etico, sia stata accertata la colpevolezza del soggetto responsabile, indipendentemente dalla verifica della stessa nelle opportune sedi giurisdizionali, attraverso la procedura di accertamento delle predette condotte che esso prevede. In particolare, ai fini dell'applicazione delle rispettive sanzioni, sono rilevanti le condotte di violazione e di elusione delle regole comportamentali disposte dal Modello e/o dal Codice Etico, nonché le volontarie elusioni delle stesse e le applicazioni colpose imperfette.

Il Sistema disciplinare adottato della Società prevede, altresì, un'apposita procedura di elevazione delle sanzioni applicabili individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e, in generale, a vigilare sull'osservanza, applicazione e aggiornamento del Sistema Disciplinare, anche in riferimento agli organi dirigenziali.

3.7 La tutela del Whistleblower

Il 29 dicembre 2017 entrava in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La legge mirava ad incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing recepisce l'invito a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di reati commessi in ambito aziendale, anche con

la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui dovessero venire a conoscenza.

Tale finalità ben si concilia con il precipuo scopo del D.lgs. 231/2001 di prevenire la commissione di illeciti penali all'interno di una compagine sociale attraverso l'adozione di un idoneo Modello Organizzativo.

Infatti, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e, integrando l'articolo 6 con il comma 2bis, inseriva una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello Organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Alla luce di questo intervento normativo, il Modello Organizzativo risulterà idoneo allorché avrà previsto canali in grado di consentire ai soggetti apicali e a coloro che sono da questi diretti o controllati di presentare, a tutela della integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello Organizzativo.

L'istituto del whistleblowing è stato oggetto di recente riforma con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che ha attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Con l'espressione Whistleblower si fa riferimento a colui che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, favorendo l'emersione di fattispecie di illecito.

Nei confronti del Whistleblower non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni e sui rapporti di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/2001). Si precisa che la gestione delle segnalazioni rientra nelle prerogative riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni; pertanto, eventuali inadempimenti prevedono l'applicazione delle sanzioni sancite da Contratto Collettivo Nazionale applicabile. Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha

adottato un atto ritorsivo, è stato precisato che è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.

La ratio di fondo, in linea con la Legge 190/2012, è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Tali previsioni sono contenute nella procedura relativa al Whistleblowing che forma parte integrante del presente Modello Organizzativo.

Si evidenzia che la Società ha attivato una piattaforma web con il seguente dominio <http://amgassrl.whistleblowing.it> che consente al Whistleblower di inviare segnalazioni di illeciti, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Per maggiori dettagli si rinvia al sito internet della società (<https://www.amgasbarisrl.com/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing/>)

3.8 Linee guida per la gestione del conflitto di interesse

Come noto, la definizione di conflitto di interesse non è armonizzata: ai fini del presente Modello, si intendono conflitti di interesse tutte le circostanze di fatto in cui un interesse secondario (privato o personale) abbia la potenzialità di interferire con l'abilità della Società di agire in conformità con l'interesse primario proprio e, dunque, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti aziendali vigenti.

In tal senso, situazioni di conflitto di interesse si configurano ogni qualvolta venga affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi economici, personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità (che può appunto venire meno visti tali interessi in causa).

Ai fini del presente Modello, per conflitto di interessi non si intende un evento o comportamento, bensì una situazione o condizione, un insieme di circostanze che creano o aumentano il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dall'inseguimento di quelli secondari.

Il conflitto di interessi, a differenza dell'evento di reato 231, è caratterizzato da una portata ben più ampia di relazioni sociali ed economiche, la maggior parte delle quali non è classificata come reato, nonostante la sua presenza possa, tendenzialmente, violare l'equilibrio socialmente accettabile tra l'interesse privato e i doveri e le responsabilità di un individuo.

Situazioni di conflitto d'interesse sono determinate da cointeressenze di tipo economico, fermo restando il dovere di rappresentanza dei soggetti Destinatari.

Il Conflitto di interessi è, pertanto, la condizione che si verifica quando risulta compromessa, anche potenzialmente, l'imparzialità richiesta ai soggetti che, nell'esercizio del potere decisionale, possono interporre interessi propri o dei loro familiari in conflitto con gli interessi dell'Ente.

In tale prospettiva, tutti coloro che operano per conto di AMGAS devono evitare ogni situazione di conflitto e devono astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello della Società o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse di AMGAS.

La Società si impegna a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo necessarie a prevenire e mitigare situazioni di conflitto di interesse.

Tali previsioni sono contenute nella procedura relativa alla gestione dei potenziali conflitti di interesse che forma parte integrante del presente Modello Organizzativo.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b*) del Decreto, l'Assemblea dei Soci di AMGAS S.r.l., nomina un Organismo di Vigilanza (qui di seguito, per brevità, l'"**OdV**"), istituzionalmente preposto, all'interno della Società (ma in una posizione di autonomia) alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione anche al fine di curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'OdV è preposto:

1. alla verifica sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, al fine di comprovarne l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati di cui al Decreto;

2. alla vigilanza sulle condotte dei singoli soggetti dell'Ente per verificarne la corrispondenza alle procedure e ai protocolli etico - organizzativi di cui al Modello vigente, nonché l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;
3. all'adozione di ogni provvedimento necessario affinché l'Organo Amministrativo curi il costante aggiornamento del Modello, al fine di assicurarne la tenuta e l'effettività, rispetto ai mutamenti della Società ed alle modifiche normative;
4. all'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo e/o informativo;
5. a tutte le procedure di verifica e di controllo previste nei protocolli.

Per la nomina dei componenti dell'organo collegiale, i requisiti di autonomia, professionalità e continuità d'azione, le relative procedure decisionali e attuative dei compiti dell'Organo, si rinvia al Regolamento che disciplina le modalità di formazione, i processi decisionali e di attuazione delle funzioni dell'organo.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'OdV, nello svolgimento dei compiti che gli sono propri, si potrà avvalere del supporto delle altre funzioni della Società ovvero di Consulenti esterni per il perseguimento dei fini predetti.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna ad assegnare, anche in sede di formazione del *budget* della Società, una dotazione iniziale di risorse finanziarie, anche su proposta dell'OdV stesso, il quale ne disporrà nell'esercizio della sua attività.

L'OdV è tenuto a informare il Consiglio di Amministrazione per iscritto, all'inizio di ciascun esercizio, circa il piano di attività predisposto per l'adempimento delle funzioni alle quali è preposto. Riferisce, inoltre, immediatamente le eventuali problematiche applicative e i significativi tratti di discrepanza rilevati nella verifica dell'applicazione del Modello.

Gli eventuali incontri tra l'OdV, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

L'OdV redige una relazione, con cadenza almeno annuale, all'Assemblea dei Soci in merito alle proprie attività di verifica e, in particolare, in merito all'attuazione del Modello con particolare riferimento a eventuali violazioni di cui sia venuto a conoscenza.

L'OdV potrà inoltre richiedere agli altri soggetti facenti parte della Società di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

In particolare, l'OdV comunica per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle Aree e/o dei processi, in caso di riscontro di comportamenti o azioni non in linea con il Modello, qualora dai controlli scaturissero situazioni a rischio reato.

Quindi, in linea con le procedure della Società, l'OdV acquisisce gli elementi da comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente, per iscritto, il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i Vertici della Società ovvero il Consiglio di Amministrazione.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, è istituzionalmente previsto che, in presenza di eventuali situazioni da cui possa conseguire il verificarsi dei reati di cui al Decreto, debbano essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni utili a tale scopo tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative:

- alle risultanze delle procedure di verifica e di controllo dalle quali emergano criticità in sede di attuazione del Modello;
- alle anomalie e alle atipicità riscontrate dalle funzioni della Società;
- ai provvedimenti e/o alle informative della polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, da cui si evinca l'esistenza di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi circostanza, che possa essere connessa ai fatti da reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti);
- a eventuali commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- ai procedimenti disciplinari svolti, alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di taluno dei reati di cui al decreto;
- alle notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo della Società;
- a modifiche inerenti il sistema delle deleghe all'interno della Società;
- alla realizzazione di operazioni significative o atipiche nel cui contesto possono annidarsi ipotesi di rischio – reato;

- a mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio di taluni dei reati di cui al Decreto.

Per quanto attiene, invece, alle eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale o, comunque, della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, rispetto a carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società, queste devono essere portate direttamente a conoscenza dell'OdV.

All'OdV devono essere portati a conoscenza:

- le informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- le attività intrattenute con la Pubblica Amministrazione;
- le comunicazioni delle Autorità amministrative o fiscali relative alle attività di verifica svolte sul bilancio, sulle comunicazioni tributarie e agli esiti delle ispezioni effettuate presso la Società;
- qualsiasi altra informazione, in qualunque modo acquisita, relativa alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello.

Dovranno essere, altresì, assicurate le opportune procedure di comunicazione, tali da consentire un agevole e tempestivo flusso informativo verso l'OdV, da parte dei soggetti che vengano in possesso delle notizie e delle circostanze sopra indicate, o relative alla commissione di reati o situazioni non conformi con le prescrizioni del Modello o del Codice Etico. In particolare, le segnalazioni all'OdV devono essere effettuate in forma scritta e inviate all'indirizzo di posta elettronica **odv231@amgasbarisrl.it**.

L'OdV verifica e assicura che le procedure di segnalazione delle suddette circostanze avvengano nel pieno anonimato, a tutela della riservatezza dei soggetti informatori, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. I report e la documentazione rilevante ai fini "231" dovranno essere conservati agli atti, da parte delle Direzioni/Funzioni interessate e dell'OdV, per un periodo non inferiore a 5 anni.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, riferendo circa l'intero iter di verifica, nelle comunicazioni periodiche che è tenuto a effettuare.

In ogni caso l'OdV ha accesso presso tutte le funzioni della Società e, dunque, presso tutto il personale della stessa – senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva – al fine di ottenere,

ricevere e raccogliere le suddette informazioni e, in generale, ogni informazione o dato utile per lo svolgimento della propria attività.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, predisposto da AMGAS è necessario assicurare una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti i soggetti all'interno della Società, dai dirigenti sino ai dipendenti, nonché ai terzi che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con la stessa.

AMGAS promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

La formazione e l'informazione dei soggetti sono assicurati con un diverso grado di approfondimento e con diverse modalità in relazione alla funzione svolta, alle risorse medesime coinvolte nelle attività sensibili e al diverso livello di rischio dell'area considerata.

L'attività di formazione e informazione è affidata all'OdV con il supporto della Direzione Generale e dell'Area Personale. Attendere all'attività formativa è obbligatorio, l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare. L'OdV effettuerà controlli in merito alla qualità e alla frequenza della formazione.

A tutti i dipendenti viene data informativa della pubblicazione della versione aggiornata del Modello sull'intranet aziendale a mezzo posta elettronica.

Un estratto della parte generale del Modello e il Codice Etico sono, inoltre, pubblicati sul sito internet della Società.

I soggetti destinatari possono essere invitati a rilasciare, a cura della funzione interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) della Società, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni e a non tenere condotte che possano esporre la Società alla responsabilità da reato di cui al Decreto.

Della eseguita consegna e dell'impegno, da parte dei Destinatari, al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari, tenuti al rispetto del Modello, lo stesso sarà reso disponibile nelle forme che AMGAS riterrà più opportune.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché dei Protocolli a esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

6. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI ETICO-ORGANIZZATIVI

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli a esso connessi; tanto, al fine di incrementare la cultura etica all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico, siano illustrati ai destinatari attraverso apposite attività formative (e.g. corsi, seminari, questionari, ecc.) a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani implementati dalla Società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso. A tali scopi, è definito, documentato,

implementato, monitorato e aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione e addestramento periodici dei Destinatari del Modello.

In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento siano differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.